

DELIBERAZIONE 21 FEBBRAIO 2023

57/2023/R/EEL

**DETERMINAZIONI SUL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO ALL'IMPIANTO
DI PRODUZIONE ESSENZIALE FIUMESANTO, PER L'ANNO 2018**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1239^a riunione del 21 febbraio 2023

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2016, 609/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 803/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 803/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2018, 654/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2018/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 523/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 523/2019/R/eel);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: EP PRODUZIONE), del 21 novembre 2016, prot. Autorità 34311, del 22 novembre 2016 (di seguito: prima comunicazione EP);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 2 dicembre 2016, prot. Autorità 38386, 38388 e 38390, del 27 dicembre 2016 (di seguito: seconda comunicazione EP);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 25 marzo 2019, prot. Autorità 7376, del 26 marzo 2019 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 9 agosto 2019, prot. Autorità 21207, del 12 agosto 2019 (di seguito: terza comunicazione EP);
- la comunicazione di Terna, del 17 dicembre 2020, prot. Autorità 42660, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA), del 23 maggio 2022, prot. Autorità 22991, di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 24 giugno 2022, prot. Autorità 27853, del 24 giugno 2022 (di seguito: quarta comunicazione EP).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento dei mercati energetici;
- i procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel hanno, tra l’altro, ad oggetto l’impianto Fiumesanto di EP PRODUZIONE;
- come evidenziato con la deliberazione 609/2016/R/eel, che prevede l’avvio del processo per l’individuazione dell’eventuale regime di essenzialità da applicare alla capacità essenziale oggetto del procedimento, la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico *ex* deliberazione 111/06 rappresenta una forma di regolazione asimmetrica, di cui all’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dato che le offerte attinenti alle menzionate risorse sono soggette a vincoli che limitano il potere di mercato dei relativi utenti nel MSD e contribuiscono a determinare condizioni competitive nello stesso;
- con la prima e seconda comunicazione EP, EP PRODUZIONE:

- ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione con riferimento all'impianto Fiumesanto, per gli anni 2017-2021 o per il periodo inferiore in relazione al quale l'istanza medesima sia eventualmente accolta;
- si è impegnata, per ciascun anno del periodo di ammissione, a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione a un importo non superiore a quello indicato nella prima comunicazione EP (di seguito: Impegno) e, in ogni caso, inferiore rispetto ai costi fissi complessivi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06;
- con la deliberazione 803/2016/R/eel, l'Autorità ha ammesso al regime asimmetrico di reintegrazione dei costi l'impianto Fiumesanto di EP PRODUZIONE per un periodo pluriennale, tra cui l'anno 2018.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- con la deliberazione 654/2018/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata dall'utente interessato, l'Autorità ha definito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2018 per l'impianto Fiumesanto di EP PRODUZIONE;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la terza comunicazione EP, EP PRODUZIONE ha presentato istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2018, relativo all'impianto Fiumesanto;
- l'istanza di reintegrazione, avanzata da EP PRODUZIONE, è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 523/2019/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo per l'impianto Fiumesanto di EP PRODUZIONE;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati dall'utente nei

documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;

- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dell'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- con la quarta comunicazione EP, l'omonimo utente ha fornito all'Autorità le informazioni integrative richieste con la lettera DMEA;
- il comma 65.22 prevede che, per l'anno 2018, i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nel citato anno risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- con la prima comunicazione Terna, l'omonima società ha reso disponibili all'Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti dell'impianto Fiumesanto, per l'anno 2018;
- il comma 65.14 prevede, fra l'altro, che, in relazione alle immobilizzazioni che sono soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell'anno, l'importo di cui si tiene conto per la determinazione dei costi fissi riconosciuti sia pari, per ciascuna immobilizzazione, a una quota del valore di cui al comma 65.15, definita in funzione del numero di mesi di ammortamento nell'anno considerato;
- in relazione all'impianto Fiumesanto, i costi fissi *ex* deliberazione 111/06 riportati nell'istanza di reintegrazione per l'anno 2018, decurtati dell'importo necessario a renderli conformi al comma 65.14 con riferimento ai costi fissi di capitale, sono risultati superiori al limite superiore ai costi fissi indicato nell'Impegno; conseguentemente, detto limite superiore costituisce l'importo dei costi fissi rilevante ai fini della determinazione del Corrispettivo, come evidenziato da EP PRODUZIONE nella citata istanza.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da EP PRODUZIONE, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci, rilevanti per la determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Fiumesanto, per l'anno 2018:
 - a) i proventi netti relativi alla compravendita di energia elettrica, *ex* comma 65.4, lettera a);
 - b) i proventi netti relativi alla compravendita di servizi nel mercato per il servizio di dispacciamento, *ex* comma 65.4, lettera b);
 - c) i ricavi *ex* commi 65.2 e 65.3.3 (acconti *ex* comma 65.3.9);
 - d) l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 523/2019/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di EP PRODUZIONE non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;

- e) i ricavi figurativi di cui al comma 65.3.1;
 - f) i ricavi di cui al comma 65.3, attinenti al mercato del giorno prima;
 - g) i ricavi di cui al comma 65.3.2, attinenti al mercato infragiornaliero;
 - h) i ricavi attinenti alla vendita di certificati verdi;
 - i) le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- non prevedere alcuna rettifica dei costi fissi riconosciuti rispetto a quanto previsto dal comma 65.22, dal momento che il tasso di indisponibilità dell'impianto Fiumesanto, per l'esercizio 2018, come comunicato da Terna, risulta inferiore alla media dei tre esercizi precedenti

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a EP PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Fiumesanto, il Corrispettivo per l'anno 2018, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 marzo 2023;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad EP PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini